



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
LAMPEDUSA**

Piazza Castello n.18, 92010 Lampedusa e Linosa (AG) – centralino / sala operativa 0922970141
Posta elettronica: uclampedusa@mit.gov.it – posta certificata: cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 28/2016

(INTERDIZIONE SOSTA IN AREA ADIACENTE DISTRIBUTORE CARBURANTI LOC. "SBARCATOIO")

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

- VISTO:** il Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa approvato con Ordinanza n. 10/2007 del 20.04.2007;
- VISTO:** la Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti) ed il D.M. 29 novembre 2002 "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione", in particolare il paragrafo 10.2 della predetta circolare dove si prevede che colonnine del distributore debbono distare non meno di 9 m da aree destinate specificamente a parcheggio (omissis);
- CONSIDERATA:** la necessità di dover salvaguardare la pubblica e privata incolumità della circolazione nelle aree demaniali nell'ambito del Circondario e del Porto di Lampedusa;
- VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento;

ORDINA

**Articolo 1
(Obblighi e divieti)**

Nell'area antistante il distributore di carburanti sito in località "Sbarcatoio", al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché consentire le soste per il rifornimento ed il facile movimento degli automezzi, è vietata la sosta di mezzi a quattro o a due ruote entro una distanza di 9 metri dalle colonnine di distribuzione del carburante.

**Articolo 2
(Disposizioni finali e sanzioni)**

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174, comma 2 del Codice della Navigazione;
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lampedusa, 14/08/2016

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP)

Paolo MONACO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82